



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 7 giugno 2013

N. 11-C-2013

Ill.mi Signori Avvocati

*- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI*

LORO SEDI

OGGETTO: trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di disciplina del tirocinio e giuramento del praticante abilitato.

Illustri Presidenti, cari Amici,

La Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha adottato due pareri attinenti, rispettivamente, alla disciplina del tirocinio e al giuramento del praticante abilitato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 247/12 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*).

Attesa la rilevanza della questione e i numerosi quesiti pervenuti, sulla materia, al Consiglio nazionale, Vi invio il testo di entrambi i pareri.

Il primo parere concerne l'interpretazione dell'art. 48 della nuova legge professionale forense, che riguarda la non applicabilità della nuova disciplina del tirocinio forense – fatta salva la riduzione della durata a diciotto mesi – per i due anni successivi all'entrata in vigore della legge.

Il secondo parere concerne le modalità di giuramento del praticante abilitato a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge professionale. Il parere affronta altresì, in linea generale, il problema dell'immediata applicabilità della nuova disciplina dell'abilitazione al patrocinio, con riferimento al periodo transitorio di due anni previsto dall'art. 48 della nuova legge.

Nell'inviarVi quest'ultimo parere, Vi invito a condividere la soluzione interpretativa ivi prospettata con i Presidenti dei locali Tribunali e a rendere noti a questo Consiglio nazionale gli orientamenti e le prassi che si dovessero formare, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni di legge.

Con i più cordiali saluti,

Avv. Prof. Guido Alpa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

I) L. n. 247/12 – art. 48 – Nuova disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense – Applicabilità nel periodo transitorio – Esclusione

Quesito n. 226, Unione Lombarda degli Ordini Forensi, Rel. Perfetti

Parere 10 aprile 2013, n. 32

L'Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti tutti riconducibili al tema dell'applicabilità immediata, o meno, delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La risposta ai quesiti è nel senso dell'inapplicabilità nell'immediato della disciplina in questione, salva la norma sulla durata del tirocinio.

La conclusione è autorizzata dalla stessa formulazione dell'art. 48 della legge in commento secondo il quale fino al secondo anno successivo alla sua entrata in vigore "(...) *l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio*".

In ogni caso, a prescindere dalla previsione dell'articolo 48, il differimento ha una sua precisa ragion d'essere da ricercare nelle profonde novità che caratterizzano il nuovo modello di tirocinio in funzione, tra l'altro, della garanzia della qualità della formazione del tirocinante e della valorizzazione del *merito* nell'accesso alla professione; nuove norme e previsioni che richiedono a loro volta una concretizzazione contenutistica di stampo attuativo cui deve provvedere il Ministro competente ai sensi dell'art. 41, comma 13 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la regolamentazione degli aspetti lì precisamente indicati.

Alla lettera dell'art. 48 cit. ed alle ragioni del differimento si aggiunge, infine, il rilievo - di per sé decisivo - che quando il legislatore ha ritenuto di dover assegnare ad una porzione della complessiva disciplina (quella sulla durata) un'immediata vigenza, ciò ha fatto in modo espresso.

L'Unione formula poi un quesito specifico in relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che frequentano le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all'interpretazione dell'art. 48 della nuova legge, la commissione non può che richiamare i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato; si rimanda, anzitutto, al **parere n. 27/2010**, nel quale si è preso atto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). Da ultimo, la Commissione è intervenuta sull'argomento con il **parere 16 gennaio 2013, n. 4**, che ha ribadito il precedente orientamento. Si ritiene pertanto che il diploma di specializzazione valga a sostituire un



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità, o meno, della frequenza della scuola rispetto all'iscrizione nel registro dei praticanti.

Allegati

- I. Parere n. 27/2010
- II. Parere n. 4/2013

All. I

Parere Consiglio nazionale forense 28-05-2010, n. 27

Quesito del COA di Macerata, rel. cons. Cardone.
Parere 28 maggio 2010, n. 27

Il quesito riguarda la valenza della frequenza delle scuole di specializzazione ai fini della sostituzione di un anno di pratica, alla luce della giurisprudenza amministrativa contraria al precedente orientamento del C.N.F.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere: "La questione della valenza del diploma delle Scuole di specializzazione universitaria ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale è stata più volte oggetto di analisi da parte di questa Commissione (vedi in particolare il parere 11 dicembre 2008 n. 31, reso su richiesta del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia, e i precedenti pareri dell'anno 2005 (nn. 27 e 72); sulla questione vedi anche la circolare del Consiglio nazionale forense 30-B/2003 del 24 ottobre 2003).

La Commissione, pur conoscendo diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa (vedi, tra gli altri, TAR Sardegna n. 881/2005, e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6255/2008), ha in passato sempre confermato il proprio orientamento in base al quale il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall'effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall'art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall'iscrizione biennale nel registro dei praticanti.

La Commissione, pur continuando a ritenere che il proprio orientamento sia quello più coerente con il quadro normativo vigente - e rinviando, per una puntuale dissertazione sulle ragioni che portano a non ritenere condivisibili gli indirizzi del giudice amministrativo, ai precedenti succitati - ritiene di dovere prendere atto dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza amministrativa che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti a fronte del possesso di un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche (cfr. D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475, in GU n. 25 del 30.1.2002).

Pertanto, anche ai fini di non ingenerare disparità di trattamento nella valutazione del periodo di pratica forense da parte dei Consigli dell'ordine, la Commissione ritiene di doversi conformare al prevalente indirizzo giurisprudenziale, suggerendo al Consiglio dell'ordine degli avvocati richiedente l'opportunità di applicare tale orientamento in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica".



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

Al. II

Parere 16 gennaio 2013, n. 4

Quesito n. 205, COA di Pescara, Rel. Cons. Merli

Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito:

“Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l'avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all'art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all'entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:

- a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
- b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall'art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001

Benché infatti, nelle more dell'approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), alla luce dell'art. 48 di quest'ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest'ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest'ultima, per l'effetto, dall'ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall'art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.

Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l'esonero dalla pratica forense, così come descritta nell'art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l'iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).

Successivamente, al fine di indurre un'uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull'opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.

Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell'iscrizione del praticante al Registro, osservando che l'equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.

Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

II)

Quesito n. 220, COA di Verona, Rel.. Perfetti

Parere 22 maggio 2013

Impegno solenne dell'avvocato assunto innanzi al COA quale condizione per l'esercizio dell'attività (art. 8 L. n. 247/2012) – applicabilità, a regime, ai praticanti con patrocinio – sussiste – regime transitorio – giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8, ultimo co. RdL n. 1578/1933 –sussiste.

1. Sono pervenute a questa Commissione numerose richieste di parere relative alla sorte dell'istituto del giuramento del praticante abilitato al patrocinio, previsto dall'art. 8, comma 3, RDL 1578/1933, a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento forense (legge 247/2012). In merito, si ritiene di dover precisare quanto segue.

2. La disciplina del tirocinio forense di cui alla legge n. 247/2012 è sensibilmente diversa da quella di cui al RdL n. 1578/1933. Il *nuovo* tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1); è più severo il regime delle incompatibilità: se prima il tirocinio, in linea di principio, era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, la nuova disciplina prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato “siano idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento, e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. La *ratio* è quella di rafforzare il percorso formativo dell'aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative. Ulteriori, significative, differenze consistono nella diversa durata (diciotto mesi) e nella possibilità di svolgimento (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41, co. 6, lett. c).

3. Significativamente diversa è anche la disciplina dell'abilitazione al patrocinio del praticante.

Cambiano la durata (5 anni invece che 6), il momento in cui l'abilitazione può essere concessa (dopo sei mesi, invece che dopo un anno) e la natura stessa delle attività esercitabili (art. 41, co. 12).

Si deve, pertanto, ritenere che la previgente disciplina del tirocinio sia stata abrogata per effetto di una nuova e diversa regolazione della materia, e che, del pari, sia stata abrogata la previgente disciplina concernente l'abilitazione al patrocinio del praticante, anche in questo



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

caso per nuova regolazione della materia (ferma restando la disposizione transitoria di cui all'art. 48, comma 1, l. cit., dei cui effetti si dirà a breve).

4. La riforma non contiene, peraltro, espresse disposizioni a proposito del giuramento del praticante abilitato, né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio.

Prima facie potrebbe ritenersi che la legge n. 247/2012 abbia inteso sopprimere *tout court* il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come “condizione per l'esercizio del patrocinio” (art. 8, co. 3, RDL 1578/1933), mentre ora la nuova norma dispone più semplicemente che “l'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro”. Tale conclusione (frutto della predetta interpretazione letterale) appare poco persuasiva, se si osserva che il praticante abilitato può, comunque, assumere il patrocinio in giudizio di un determinato soggetto, seppur sotto il controllo del *dominus*, per cui si rende tramite dell'esercizio in concreto di un diritto costituzionale inviolabile (art. 24 Cost.). Sembrerebbe incoerente con i principi informatori della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di taluno, non sia tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore, atteso che “l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato... onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide (...)” (art. 1, comma 2, l. cit.).

5. Parallelamente, appare arduo sostenere che del previgente istituto dell'abilitazione al patrocinio regolato dall'art. 8, RDL n. 1578/1933, sopravviva, a regime, solo la previsione relativa al giuramento del praticante, che dovrebbe continuare a prestarlo di fronte al presidente del tribunale.

In tal caso non vi sarebbe sintonia con l'impegno solenne che l'avvocato è tenuto ad assumere di fronte al COA, come previsto ora dall'art. 8 l. cit.; impegno che ha lo stesso contenuto materiale del “vecchio” giuramento, giacché consiste, appunto, nella promessa di adempiere i doveri della professione “con lealtà, onore e diligenza” e “per i fini della giustizia” (i contenuti materiali delle due formule di cui all'art. 8 RDL n. 1578/1933 e all'art. 8 L. n. 247/2012 sono pressoché identici). Appare anche in questo caso non costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l'una per gli avvocati di fronte al COA e l'altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del tribunale, riservando, per di più, proprio al praticante abilitato - che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell'avvocato - una forma giuridica (apparentemente) più solenne .



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

6. In conclusione, per quanto attiene alla disciplina a regime – cioè dall'1 gennaio 2015 - sembra preferibile una soluzione interpretativa basata sull'applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell'impegno solenne prevista per l'avvocato; metodo, questo dell'analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna (quella relativa alla mancata previsione di giuramenti o impegni da prestare da parte del praticante abilitato) e dall'*eadem ratio* posto che in tutti e due i casi si assiste all'esercizio, comunque, di un'attività professionale. Sulla base di questa soluzione, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, si ritiene che anche il praticante abilitato debba assumere l'impegno solenne innanzi al COA al pari dell'avvocato. Sarebbe auspicabile peraltro, che il decreto ministeriale di regolamentazione delle "modalità di svolgimento del tirocinio" (art. 41, comma 13, l. cit.) si faccia carico di chiarire in via definitiva tale questione, anche alla luce della necessaria consultazione del Consiglio nazionale forense, che non mancherà di far presente le descritte difficoltà interpretative.

7. Per quanto attiene, invece, al periodo transitorio, va anzitutto considerato che l'art. 48 (rubricato "*disciplina transitoria per la pratica professionale*") dispone la proroga dell'efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l'unica eccezione della riduzione a diciotto mesi del periodo complessivo del tirocinio. Fino allo spirare del secondo anno successivo all'entrata in vigore della nuova legge (art. 48, co. 1, cit.), perciò, le pur abrogate (per nuova regolazione della materia) regole afferenti il tirocinio – e, dunque, anche quelle concernenti l'abilitazione del praticante – continuano a doversi applicare. Ne dovrebbe derivare la provvisoria sopravvivenza del "*vecchio*" istituto dell'abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del tribunale.

Del resto, alla stessa conclusione si giunge anche a non voler ritenere operante, per il caso specifico, la regola dell'art. 48, co. 1 cit che, a ben vedere, discorre di sopravvivenza delle disposizioni vigenti relative allo "*(...) accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione*"; formula che, concernendo letteralmente il solo esame e le sue regole per l'accesso, se pare riferirsi anche alle modalità di svolgimento del tirocinio *tout court* dato che esso è condizione per l'accesso all'esame, potrebbe far ritenere non comprese nel recinto operativo della disciplina transitoria le norme sull'abilitazione, estranee, come tali, alla questione dell'accesso. Ma non per questo sarebbe legittima la conclusione di chi, per effetto di questa lettura dell'art. 48, co. 1 cit., ritenesse immediatamente applicabile la nuova disciplina sull'abilitazione. Quest'ultima, infatti, costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando, infatti, la norma dell'art. 41, co. 12 l. cit. ammette l'esercizio dell'attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all'inizio della pratica, ciò consente "*(...) nel periodo di svolgimento del tirocinio*" e quest'ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua alla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

tirocinante che intenda conseguire l'abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge, come la prescrizione, o la sospensione cautelare, che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l'entrata in vigore immediata di *spezzoni* della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt'uno inscindibile, sì che le sue singole proposizioni non possono, né interpretarsi, né applicarsi l'una a prescindere dall'altra. E poiché molte (se non la maggior parte) di queste proposizioni richiedono una loro determinazione contenutistica ed operativa affidata al DM previsto dall'art. 41, comma 13, è l'operatività del *nuovo* tirocinio nel suo complesso che non può che essere rimandata a momento successivo all'emanazione del citato DM. Se, allora, sino all'entrata in vigore della nuova normativa si applica per tutto il periodo transitorio la *vecchia* disciplina concernente la pratica, compresa l'abilitazione provvisoria al patrocinio (ma esclusa la durata, già disciplinata dall'art. 9 del DL 1/2012), la conseguenza è che per i praticanti che conseguissero l'abilitazione provvisoria al patrocinio *medio tempore* (necessariamente secondo il *vecchio* modello) resta in vigore l'obbligo del giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8 RdL n. 1578/1933..

Detta interpretazione si presenta come la più coerente, dal lato formale e funzionale, col dato normativo.

Peraltro, qualora se ne ritenga l'opportunità in vista dell'entrata a regime della nuova disciplina, nulla osta a che il COA faccia assumere ai praticanti abilitati, dopo che i medesimi abbiano prestato il necessario giuramento, l'impegno solenne ex art. 8 l. n. 247/12. Soluzione, quest'ultima che risulta sia stata scelta da qualche consiglio dell'ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del tribunale convocato per l'occasione ed assumono poi l'impegno solenne di cui si parla.